

Corso di Formazione sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Relatrici: *Gabriella Orsatti*

Docente di lettere

Presidente "ADF"



Ø Legge 8 ottobre 2010 , n. 170

Ø Piani Educativi personalizzati

Ø D.M. 5669 del 12 luglio 2011

Ø Linee guida

LEGGE

n. 170

8 ottobre 2010,

Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico.

In vigore dal 2 novembre 2010

(**applica** Art. 7 comma 2 della 170/2010)

Alla Legge 170/2010 è **seguito** il **DECRETO MINISTERIALE n. 5669** del 12 luglio 2011 cui sono allegatae corpose **LINEE GUIDA.**

Si è **in attesa** di:

- 1) ACCORDO STATO-REGIONI per la definizione delle modalità di rilascio della **diagnosi**

(darà attuazione all'art. 7 Legge 170/10)

- 2) DECRETO INTERMINISTERIALE per le

(commi 1-7)

dislessia
disgrafia
disortografia
discalculia

Art 1. COMMA 1 "Il riconoscimento ..."

La presente legge **RICONOSCE** la
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia
quali **D** **S** **A** .

✓ Essi si manifestano:

→ in presenza di

- capacità cognitive adeguate

→ in assenza di

- patologie neurologiche

- deficit sensoriali

✓ ma possono costituire una limitazione
importante per alcune attività della vita
quotidiana.

Art. 1 COMMI 2,3,4,5 La definizione... (...6,7)

2. Ai fini della presente legge, si intende per **dislessia** un disturbo specifico che si manifesta con una **difficoltà nell'imparare a leggere**, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella **correttezza** e nella **rapidità** della lettura.

3. ... si intende per **disgrafia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. ... si intende per **disortografia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. ... si intende per **discalculia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli **automatismi** del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono **sussistere separatamente o insieme**.

RIFLESSIONI

Art. 1 Riconoscimento e definizione di...

Questo è l'articolo in cui, alla luce delle conoscenze attuali, viene data una "**definizione legale**" dei DSA .

COSA SIGNIFICA?

Significa che, al momento, non abbiamo **MARKER FISICI** per i DSA, che quindi vengono **DIAGNOSTICATI** sulla base di un quadro complesso di **valutazioni cliniche**, di risultati ai **test standardizzati**, di **osservazioni dirette** sia del clinico sia della famiglia sia della scuola

PERTANTO

Il fatto che ci troviamo in un **momento "evolutivo"** delle *conoscenze scientifiche* in tema di DSA, è segnalato dall'ultimo comma dell'art. 1 (com. 7)

QUINDI

Art. 2 - Finalità -

- a) **Garantire diritto all'istruzione;**
- b) **Favorire successo scolastico e sviluppo potenzialità**
- c) **Ridurre disagi relazionali ed emozionali;**
- d) **Adottare forme di verifica e di valutazione;**
- e) **Preparare insegnanti e sensibilizzare genitori;**
- f) **Favorire diagnosi precoci e percorsi didattici riabilitativi;**
- g) **Incrementare collaborazione famiglia/scuola/servizi sanitari**
- h) **Assicurare eguali opportunità sviluppo capacità sociali e professionali.**

Art. 3 - Diagnosi -

1. La diagnosi dei DSA è EFFETTUATA dal Servizio Sanitario Nazionale. ... Le regioni in cui NON sia possibile effettuarle nell'ambito del SSN possono RIVOLGERSI a SPECIALISTI O STRUTTURE ACCREDITATE.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano PERSISTENTI difficoltà, la scuola trasmette

Art. 3 - Diagnosi -

3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, **attivare**, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, **interventi** tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'art 7, comma 1. L'ESITO DI TALI ATTIVITÀ NON COSTITUISCE, COMUNQUE, UNA DIAGNOSI DI DSA. ("ATTESO DECRETO INTERMINISTERIALE = SCREENING")

- Tutte le diagnosi, **STILATE DA PRIVATI**, emesse precedentemente l'entrata in vigore della legge sono valide per 5 anni, per questo si **attende L'ACCORDO STATO - REGIONE**.
- L'accettazione delle diagnosi private sino ad allora è a discrezione del dirigente in base alle informazioni che esso ha del diagnosta.

La Regione Toscana dovrà fornire le indicazioni in ordine:

Pertanto ... entro tempi brevi ...

- al rilascio delle NOVE diagnosi di DSA presso il Servizio sanitario regionale

- alle eventuali **STRUTTURE ACCREDITATE**

- alla **CONVERSIONE** delle diagnosi già rilasciate da specialisti o strutture privati

Art. 4 - Formazione nella scuola-

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, **È ASSICURATA un'adeguata preparazione** riguardo alle problematiche relative ai DSA, **finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.**
2. Per tali finalità è **autorizzata una spesa pari ad 1 MILIONE** di euro per ciascuno degli anni 2010-11.

Art. 5- Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti **DISPENSATIVI E COMPENSATIVI** di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche... **garantiscono:**

a) l'uso di una **didattica individualizzata e personalizzata**, (sottinteso il Piano didattico personalizzato) con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di **strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché **misure dispensative** da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle **lingue straniere**, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la **comunicazione verbale** e che assicurino **ritmi gradual**i di apprendimento, prevedendo anche, **ove risulti utile**, la possibilità dell'esonero (\neq dispensa).

Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere **sottoposte** periodicamente a MONITORAGGIO per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA **SONO GARANTITE**, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto **concerne gli esami di Stato** e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 5 comma 2 lettera C -

Legge 170/10 (L. Straniere)

Per comprendere esattamente la PORTATA di questo articolo, è necessario leggere il Decreto Ministeriale n.5669/2011

Art. 6 comma 4 DM 5669/11 "Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere.

A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, **PRIVILEGIANDO l'espressione ORALE**, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune..."

"... Le prove **SCRITTE** di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA."

Art. 5 comma 2 lettera C -

Legge 170/10 (L. Straniere)

• Art. 6 comma 5 DM 5669/11

"Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, **si possono DISPENSARE** studenti **DALLE PRESTAZIONI SCRITTE** in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano **tutte le condizioni di seguito elencate:**..."

- certificazione di DSA attestante la **GRAVITÀ** del disturbo e recante esplicita e motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte - **richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera** presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne"

A chiarimento art. 5 comma 2 L.ge 170/10
il D.M. n. 5669/2011 precisa

“... - **Approvazione da parte del Consiglio di Classe**, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera diventi caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)”

... - In sede di **esami di Stato**, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali - **SOSTITUTIVE DELLE PROVE SCRITTE** - sono stabiliti dalle COMMISSIONI, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

- I candidati con DSA che superano l'esame di Stato **CONSEGUONO** il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di II° grado, ovvero all'università."

Art. 6 Comma 6 DM 5669/11 *"...Solo in caso di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - **ESSERE ESONERATI** dall'insegnamento delle lingue straniere e **SEGUIRE UN PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO.***

... ma ciò NON CONSENTE IL RILASCIO DI UN DIPLOMA

Art. 6

- Misure per i familiari -

I familiari... hanno diritto di usufruire di **orari di lavoro flessibili** (1° ciclo d'istruzione)

Art. 7

Disposizioni di attuazione -

- emanazione **linee guida** (entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge)
- predisposizione di **protocolli regionali** (entro i successivi 6 mesi)

Art. 8

- **Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome -**


Art 9

-Invarianza finanziaria -

... Non devono derivare nuovi o maggiori **oneri** a carico delle **finanze pubbliche**.

PERCORSO
EDUCATIVO/
DIDATTICO
PERSONALIZZATO -
P.E.P. - P.D.P. -

PDP o PEP



v Attori coinvolti

- **Il consiglio di classe**
- **Il clinico**
- **Il Referente Dislessia**
- **Lo studente**
- **I genitori**

Elementi

- Osservazione insegnanti
necessari
- Indicazioni dalla diagnosi e dal clinico
- Informazioni fornite dalla famiglia e dallo studente
- Normativa di riferimento

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO PERSONALIZZATO DA DOCUMENTARE

(deve CONTENERE nelle forme **ritenute idonee** e in tempi non superiori al **1° trimestre**)

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

